



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(Piazza Delucca, 49 – tel.0381/650057 – 0381/650211 – fax 0381/650127)

www.comune.gravellonalomellina.pv.it

E-mail: protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it

[P.e.c. : comunegravellonalomellina@pec.it](mailto:comunegravellonalomellina@pec.it)

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Ai sensi del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" il presente Regolamento trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2026, anche ai progetti del PNRR-PNC, consentendo di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale.

Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui bando o lettera di invito sia stato pubblicato a far data dal 1° gennaio 2025 (in mancanza del bando o della lettera invito farà fede la data della determina a contrarre), purché lo stanziamento riferito all'incentivo alle funzioni tecniche sia inserito nel quadro economico del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell'affidamento.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3,
- b) per una quota del 20% alle finalità di cui al successivo art. 7, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- Responsabile competente unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi
- personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico/amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

9. Nel caso in cui il Responsabile competente sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le attività di pertinenza dello stesso sono svolte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (Segretario Comunale).

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente disciplinare:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.= ad eccezione dei progetti del PNRR-PNC, consentendo di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00.= ad eccezione dei progetti del PNRR-PNC, consentendo di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile competente di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI

DA € 40.001,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) A € 1.000.000,00 PERCENTUALE DEL 2%

DA € 1.000.001,00 (importo del punto precedente) A SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA PERCENTUALE DEL 1,80%

IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA PERCENTUALE DEL 1,70%

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	30%
PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	1%
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL RUP, QUALI RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO	3%
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	6%
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	7%
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	8%
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	2%
VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA SUA VALIDAZIONE	3%
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI GARA	3%
DIREZIONE DEI LAVORI	20%
UFFICIO DI DIREZIONE DI LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE)	1%

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	10%
COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO	1%
REGOLARE ESECUZIONE	3%
COLLAUDO STATICO	1%
COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI	1%
TOTALE	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E FORNITURE

DA € 40.001,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) A € 750.000,00 PERCENTUALE DEL 2%

IMPORTO SUPERIORE € 750.000,00 (importo del punto precedente) PERCENTUALE DEL 1,80%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	30,00%
PROGRAMMAZIONE SPESA PER INVESTIMENTI	5,00%
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL RUP, QUALI RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO	10,00%
REDAZIONE DEL PROGETTO (livello unico)	4,00%

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	4,00%
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI GARA	15,00%
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE DIRETTORE OPERATIVO	20,00%
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3,00%
COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO	3,00%
REGOLARE ESECUZIONE	3,00%
VERIFICA DI CONFORMITA'	3,00%
TOTALE	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV Norme comuni

Art. 12 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile competente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile competente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, o ancora che non rispettino i tempi previsti con errori o ritardi a loro esclusivamente imputabili viene escluso dall'incentivazione.
5. Le schede di liquidazione degli incentivi vengono trasmesse dai Responsabili al Segretario Comunale per gli adempimenti di competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al Responsabile unico di progetto.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%

	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso nel seguente modo:

- **per i LAVORI** di importo fino a € 500.000,00= l'incentivo sarà liquidato a seguito di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- **per i LAVORI** di importo superiore a € 500.000,00.= l'incentivo sarà liquidato nel seguente modo:
 - a) fino alla predisposizione dei documenti di gara
 - b) al completamento dell'esecuzione dei lavori (regolare esecuzione)
- **per i SERVIZI di durata annuale** l'incentivo sarà liquidato a seguito di approvazione di regolare esecuzione dei servizi;
- **per i SERVIZI di durata pluriennale** l'incentivo sarà liquidato nel seguente modo:
 - a) fino alla predisposizione dei documenti di gara
 - b) per ogni annualità dell'esercizio la percentuale corrispondente alle singole fasi svolte
- **per le FORNITURE** l'incentivo sarà liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta fornitura e ad approvazione del certificato di regolare fornitura

3. Ai fini della liquidazione il Responsabile competente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è sottoscritta dal Responsabile competente, validata dal Segretario Comunale e controfirmata dal dipendente interessato, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, co. 9 del presente regolamento.

Articolo 19 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 del presente testo, dal giorno successivo all'intervenuta esecutività della relativa delibera di Giunta di approvazione. Sono contestualmente abrogate le norme regolamentari con esso incompatibili.

1. Il Servizio/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.